CAMERA DEI DEPUTATI N. 3006-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

alla Presidenza il 6 maggio 1961

—

Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 9 marzo 1961, n. 157, relativa alla assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia ed alla liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria di quel territorio, copre il solo esercizio finanziario 1960-61. Per la assistenza tecnica da accordarsi alla Somalia per gli esercizi finanziari successivi, e cioè per il pagamento dal 1° luglio 1961 in poi degli emolumenti e delle spese di trasferimento del personale italiano destinato a tale assistenza, si provvede con il presente disegno di legge.

Il periodo di tempo per il quale si prevede di assumere l'impegno di assistenza, è un sessennio; ed in questo periodo la assistenza tecnica dell'Italia è stata calcolata in scala decrescente in base alle ragionate previsioni che, alla data del 30 giugno 1967, il Governo somalo potrà disporre di un numero di propri tecnici e funzionari (che attualmente fruiscono di borse di studio non soltanto in Italia ma anche in diversi altri Paesi, quali ad esempio la R.A.U., la Gran Bretagna, l'U.R.S.S., gli Stati Uniti d'America, la Cecoslovacchia, la Cina Popolare, ecc.; nonché dell'assistenza fornita dalle Nazioni Unite e dalle sue Agenzie specializzate) sufficiente per sopperire alle esigenze dell'amministrazione della Repubblica somala. Già nel corso dell'esercizio 1960-61 si è verificata una ridu-

zione del numero dei nostri esperti presenti in Somalia. Dalle 280 unità di cui il Relatore parlò nella seduta della Camera il 2 marzo 1961, in occasione della discussione della ricordata legge sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia, e malgrado il successivo invio di alcuni medici ed insegnanti urgentemente richiesti dal Governo somalo, si è scesi a 260 tecnici effettivamente in servizio in Somalia al 30 giugno 1961, dei quali 124 appartenenti ai ruoli dello Stato ed i rimanenti a contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1961, n. 157.

I nostri tecnici in Somalia appartengono a queste categorie: insegnanti nella quasi totalità di discipline tecniche e scientifiche, magistrati, medici, veterinari, agronomi, ingegneri e geometri, piloti, meccanici ed assistenti al volo per i servizi dell'aviazione civile somala. I pochi funzionari amministrativi ancora presenti riguardano totalmente i settori della contabilità pubblica e dell'amministrazione finanziaria. Se in questo primo anno di vita la Somalia è passata dal regime di amministrazione fiduciaria a quello di Stato indipendente senza scosse interne e senza turbamenti per l'ordine internazionale, ciò è dovuto in parte anche al lavoro oscuro, difficile e disinteressato (si pensi al modesto trattamento generale ad essi finora assicurato) dei nostri tecnici.

Per la copertura delle spese occorrenti per l'assistenza ci si avvale, nel primo anno, del fondo globale di riserva sul quale il Tesoro aveva già accantonato le somme necessarie poiché la legge innanzi citata prevedeva all'origine stanziamenti pluriennali; per gli anni successivi tali spese saranno inserite in un apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri. Alle spese per le borse di studio si provvede con il normale corrispondente capitolo del Ministero degli affari esteri.

Per le norme relative al personale destinato all'assistenza tecnica ci si riferisce a quelle della legge 9 marzo 1961 più volte ricordata.

Durante la discussione in Commissione III del presente disegno di legge, la Commissione stessa ha fatto proprio – ed il Governo si è dichiarato d'accordo – un emendamento proposto dal Relatore, concernente delega al Governo della facoltà di emanare norme regolanti il trattamento economico del personale per l'assistenza tecnica alla Somalia. Tale emendamento, da inserirsi nel disegno quale nuovo articolo dopo l'articolo 5, è del seguente tenore:

« È delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonché dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960 ».

Esso è necessario perché, come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, non si possono determinare gli emolumenti degli impiegati di ruolo dello Stato in sede di regolamento, ma solo con legge formale o per espressa delega legislativa del Parlamento al Governo. E le nuove norme sono indispensabili per colmare il vuoto legislativo verificatosi con la decadenza del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359 (anch'esso emanato su delega del Parlamento), concernente l'« Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia ».

Per quanto si riferisce al personale a contratto di diritto privato, la questione non sussiste, in quanto la sua posizione giuridico-amministrativa ed economica è regolata da un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con quello del Tesoro in applicazione del disposto dell'articolo 2 della citata legge 9 marzo 1961, n. 157.

Sempre durante la discussione dinanzi alla Commissione III del presente disegno di legge, la Commissione stessa ha approvato un altro emendamento proposto dal relatore, ed accolto dal Governo, inteso a sopprimere negli articoli 1, 2, 3 e 4 le parole: « amministrativa e », in modo che in tutto il provvedimento in esame si parli soltanto di assistenza tecnica e non di assistenza amministrativa e tecnica.

VEDOVATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961 – 30 giugno 1967, un'assistenza amministrativa e tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza amministrativa e tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza amministrativa e tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio	1962-63 . .	L.	1.000 milioni
»	1963-64 . .	»	950 milioni
»	1964-65 . .	»	820 milioni
»	1965-66 . .	»	700 milioni
»	1966-67 . .	»	500 milioni

ART. 4.

Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

ART. 5.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stan-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961 – 30 giugno 1967, un'assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio	1962-63 . .	L.	1.000 milioni
»	1963-64 . .	»	950 milioni
»	1964-65 . .	»	820 milioni
»	1965-66 . .	»	700 milioni
»	1966-67 . .	»	500 milioni

ART. 4.

Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

ART. 5.

Identico.

ziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1961.

ART. 6.

È delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonché dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960.

ART. 7.

Identico.